SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

02A14404

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 dicembre 2002, n. **279.**

Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 4-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati

per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari

ad un anno, purchè non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10.

2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies,* decide in camera di consiglio,

nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero per delitti posti in essere per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni tre anni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1487):

Presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI) l'11 giugno 2002.

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede referente, in data 19 giugno 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede referente, il 17, 23 luglio 2002, il 24, 25 settembre 2002.

Assegnato nuovamente alla commissione 2ª, in sede redigente, il 2 ottobre 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede redigente, l'8, 9, 10 ottobre 2002.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 14 ottobre 2002 (atto 1487-1440/A - relatore sen. Bobbio).

Esaminato in aula il 16 ottobre 2002 e approvato il 17 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3288):

Assegnato alla commissione II (Giustizia), in sede referente, il 21 ottobre 2002, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione II, in sede referente, il 30 ottobre 2002, 6, 7, 8, 26, 27 novembre 2002 e 4 e 5 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 9 dicembre 2002 e approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1487 B):

Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in sede deliberante, il 18 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione 2ª, in sede deliberante, e approvato il 19 dicembre 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 4-*bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter *della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-*bis *del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'art. 291-*quater *del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies *e 17-*bis *del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo dal presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, seconda comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possano essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale, art. 291-*ter *del citato testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis *609-*quater *e 609-*octies *del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-*bis *e 3-*ter *del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta, delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-*bis*. Ai fini della concessione dei benefici dei cui al comma 1, *quarto periodo*, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-*bis*. L'assegnazione al lavoro all'estero, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e

la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 41-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza).* — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

*2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis*, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.*

*2-*bis*. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.*

*2-*ter*. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies *e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.*

*2-*quater*. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:*

a) *l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, in relazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;*

b) *la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;*

c) *la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall' esterno;*

d) *l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;*

e) *la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;*

f) *la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10.*

*2-*quinquies*. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.*

*2-*sexies*. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies *decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta.*».

Note all'art. 3:

— La legge 7 gennaio 1998, n. 11, reca: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.».

— La legge 16 febbraio 1995, n. 36, reca: «Proroga delle disposizioni di cui all'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario».

— Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, reca: «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 600, 601 e 602 del codice penale:

«Art. 600 *(Riduzione in schiavitù).* — Chiunque riduce una persona in schiavitù o in condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

«Art. 601 *(Tratta e commercio di schiavi).* — Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni».

«Art. 602 *(Alineazione e acquisto di schiavi).* — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.».

02G0317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2002, n. **280.**

Regolamento recante modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, per la parificazione delle quote di iscrizione all'Albo a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in pensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Vista la deliberazione del 18 aprile 2002, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965;

Visto lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani «G. Amendola», approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 luglio 1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono soppresse le parole: «, a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è riportato in nota all'art. 1.

Note alla premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

e) (lettera abrogata).».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista), come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 28. *(Quote annuali - Riduzione)* — . Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera *h)*, e 20 lettera *f)* della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.».

02G0314

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO 18 dicembre 2002, n. **9591**.

Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 12, comma 1, e l'art. 166, comma 2, del Regolamento del Senato approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971 e successive modificazioni;

Visto l'art. 12, comma 4, del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica, di cui al D.P.S. n. 9185 del 7 febbraio 2001;

Vista la deliberazione in data 11 dicembre 2002, con la quale è stato approvato il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 13, 14, 15 del Regolamento dell'Amministrazione sopra citato;

Decreta:

Il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica è reso esecutivo nel testo di seguito riportato.

Art. 1.

Indicazioni delle fonti

1. Le procedure di concorso di cui all'art. 12 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento e del bando di concorso.

2. Nelle materie regolate dal bando di concorso, le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia anche se non espressamente richiamate e solo in quanto non derogate.

3. Per quanto non disciplinato dalle suddette fonti, si fa rinvio alla consuetudine amministrativa del Senato della Repubblica ed alle determinazioni che la Commissione esaminatrice adotta per il perseguimento degli obiettivi di imparzialità, economicità, celerità e trasparenza della procedura di concorso.

4. Il Consiglio di Presidenza definisce la programmazione delle procedure di concorso, autorizzando il Presidente del Senato della Repubblica ad indire i diversi concorsi.

Art. 2.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

2. Il bando di concorso stabilisce:

a) l'indizione del concorso per titoli ed esami, ovvero per soli esami, ovvero per soli titoli, specificando altresì l'eventuale articolazione in indirizzi, nonché l'eventuale frequenza di corsi preparatori obbligatori curati dall'Amministrazione, ovvero da altra organizzazione pubblica o privata, salva la previsione di cui all'art. 17, comma 5;

b) il numero dei posti per i quali il concorso è indetto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza di deliberare l'assunzione di eventuali candidati non vincitori risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, entro un anno dall'assunzione dei vincitori, con relazione motivata da allegare alla deliberazione, entro i limiti indicati dalla pianta organica;

c) la quota di posti riservata al personale di ruolo del Senato della Repubblica nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento dell'Amministrazione; ai fini della quota riservataria, lo stato in servizio deve permanere all'atto del nuovo inquadramento;

d) i requisiti per l'ammissione al concorso stabiliti dall'art. 14 del Regolamento dell'Amministrazione, nonché gli eventuali requisiti ulteriori che possono essere richiesti ai sensi del medesimo articolo, comma 5;

e) il termine entro il quale i requisiti di ammissione debbono essere posseduti;

f) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione;

g) le cause di irricevibilità delle domande;

h) le cause di esclusione dal concorso;

i) le modalità di nomina della Commissione esaminatrice;

l) l'articolazione delle prove di esame, le materie, ed eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse, nonché la possibilità per la Commissione esaminatrice di disporre l'effettuazione di test preselettivi consistenti nella risposta ovvero soluzione di quesiti o casi teorici, pratici o teorico-pratici, qualora, a norma del bando di concorso, si registri una sproporzione tra i posti messi a concorso ed il numero di domande di partecipazione, ovvero la possibilità per la stessa Commissione di eliminare la suddetta fase preselettiva qualora le domande di partecipazione non superino, a norma del bando di concorso, un determinato numero;

m) le modalità, ovvero la votazione minima, necessarie per il superamento delle singole prove e complessivamente per il conseguimento dell'idoneità;

n) gli eventuali titoli di merito valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, salva la previsione di cui all'art. 4, commi 3 e 4;

o) il termine entro il quale i titoli di merito debbono essere posseduti;

p) i titoli di preferenza nella formazione della graduatoria in caso di parità di punteggio;

q) il termine entro il quale i titoli di preferenza debbono essere posseduti;

r) il meccanismo di formazione della graduatoria finale;

s) gli adempimenti necessari ai fini dell'assunzione;

t) le modalità di proposizione dei ricorsi avverso gli atti della procedura di concorso;

u) le modalità di trattamento dei dati personali;

v) le modalità per la comunicazione dei diari delle prove, nonché le eventuali modalità di iscrizione alle prove medesime;

z) le modalità di notifica dei risultati delle prove.

3. Il bando di concorso può inoltre stabilire quali requisiti generali di ammissione:

a) la cittadinanza italiana, comprensiva degli italiani non appartenenti alla Repubblica, ovvero la cittadinanza comunitaria;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al titolo di studio richiesto dalla competente autorità italiana, anche per l'eventuale votazione ivi conseguita; tale possibilità si intende accordata ancorché non espressamente prevista dal bando;

d) l'idoneità fisica e psichica in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre ovvero ulteriori requisiti fisici, quali l'altezza minima, per particolari mansioni;

e) la mancata precedente destituzione, dispensa ovvero decadenza dall'impiego;

f) la posizione regolare per il servizio militare, ovvero per il servizio civile sostitutivo, per i candidati soggetti ad obbligo di leva;

g) il limite di età;

h) la mancanza di precedenti penali, generici o specifici, ovvero di procedimenti pendenti, salva la previsione di cui all'art. 17, comma 2.

4. La presentazione di un titolo di studio superiore a quello richiesto è ammessa qualora il titolo superiore presupponga il possesso del titolo prescritto. Il titolo di studio superiore non contiene il titolo di studio prescritto qualora quest'ultimo abiliti all'esercizio di particolari professioni ovvero all'iscrizione a specifici albi. In tale evenienza, il bando di concorso esclude altresì la ammissibilità di titoli di studio equipollenti, salva comunque la previsione di cui al precedente comma 3, lettera *c)*.

5. Il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di ammissione, i titoli di merito ed i titoli di preferenza, è l'ultimo giorno utile per la spedizione delle domande.

6. I termini per la presentazione delle domande, dei titoli di merito e di preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, e se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni festivi si computano nel termine.

7. Per le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali.

8. Nel bando di concorso l'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualsiasi momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

9. Le domande di partecipazione dichiarate irricevibili ai sensi del bando di concorso non sono prese in considerazione. La dichiarazione di irricevibilità viene comunicata ai candidati a cura del Servizio del Personale.

10. I candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande presentino irregolarità sono esclusi dal concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.

11. Sono prese in considerazione le integrazioni alle domande di partecipazione soltanto qualora siano state spedite e siano pervenute entro i termini, rispettivamente, di spedizione e ricezione delle domande stesse, stabiliti dal bando, salva la previsione del successivo comma 15.

12. Oltre la data di scadenza dei termini, rispettivamente, per la spedizione e la ricezione delle domande, non è ammessa la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato i documenti o le certificazioni richieste.

13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata ovvero tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

14. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso qualora vengano accertati la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per la spedizione delle domande di partecipazione ovvero il loro venir meno durante la procedura di concorso.

15. I termini stabiliti dal bando possono essere prorogati, per ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente del Senato della Repubblica. In tal caso, il termine entro il quale debbono possedersi i requisiti di ammissione, i titoli di merito ed i titoli di preferenza è prorogato di diritto alla nuova data richiesta per la spedizione della domanda di partecipazione. Qualora la proroga del termine determini il raggiungimento di un'età superiore a quella massima prescritta, si considera il termine originario per la spedizione della domanda di partecipazione.

16. Per ragioni di interesse pubblico, il Presidente del Senato della Repubblica può disporre con proprio decreto la revoca del bando di concorso.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Senato della Repubblica ed è composta da due Senatori della Repubblica con funzioni di Presidente e di Vice Presidente ovvero da un solo senatore e da tecnici esperti, non necessariamente docenti, nelle materie oggetto del concorso, anche interni all'Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

2. Per i concorsi alla carriera dei Consiglieri parlamentari la Commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente del Senato della Repubblica ovvero da un Vice Presidente ed è composta dal Segretario Generale ovvero da un Consigliere parlamentare delegato e da professori di prima fascia delle università.

3. La Commissione esaminatrice può aggregare esaminatori esperti per singole prove di esame, per gli esami di lingua, per materie speciali.

4. Qualora si renda necessaria la sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice, il Presidente del Senato della Repubblica emana il relativo decreto di sostituzione. In tal caso il Presidente della Commissione esaminatrice riceve a verbale la dichiarazione da parte del neo nominato di accettare espressamente le determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice prima del suo insediamento. Qualora il neo componente sia un supplente già nominato, si procede alla nomina di un nuovo supplente. Qualora il neo nominato non abbia reso la suddetta dichiarazione, ma all'atto del suo insediamento non abbia formulato riserve, si dà per acquisita definitivamente la sua conferma tacita.

5. Possono essere nominati supplenti per i singoli componenti la Commissione esaminatrice, anche in un momento successivo alla costituzione della Commissione stessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. I supplenti intervengono nelle sedute della Commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e documentato dei componenti effettivi. Nelle more dell'emanazione di un eventuale decreto di sostituzione, il supplente interviene a pieno diritto nelle sedute della Commissione.

6. Per la correzione delle prove, la Commissione esaminatrice può essere suddivisa in Sottocommissioni qualora gli elaborati, relativi alle diverse materie, dei candidati che abbiano sostenuto le prove preliminari ovvero scritte, superino le 350 unità. Ciascuna Sottocommissione è composta da almeno tre commissari e la funzione di Presidente viene esercitata dal più anziano di essi ovvero dal componente designato dal Presidente della Commissione esaminatrice. Ciascuna Sottocommissione procede alla correzione di tutti i compiti afferenti ad una stessa materia e riferisce, al termine del lavoro istruttorio, alla Commissione plenaria che attribuisce i punteggi definitivi a ciascuna prova per le diverse materie.

7. La Commissione esaminatrice può articolarsi in più Sottocommissioni anche per una stessa materia, qualora gli elaborati afferenti a tale materia, dei candidati che abbiano sostenuto le prove preliminari ovvero scritte, superino le 150 unità. Ciascuna Sottocommissione è composta da almeno tre commissari e la funzione di Presidente viene esercitata dal più anziano di essi ovvero dal componente designato dal Presidente della Commissione esaminatrice. Ciascuna sottocommissione procede alla correzione di tutti gli elaborati e riferisce alla Commissione plenaria che attribuisce i punteggi definitivi. Il Presidente delle Sottocommissioni afferenti ad una stessa materia è unico per tutte le Sottocommissioni di quella materia.

8. La Commissione esaminatrice può deliberare la costituzione delle Sottocommissioni di cui al comma 6, anche qualora ricorrano i presupposti per la costituzione delle Sottocommissioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Per la sorveglianza durante lo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice può costituire un Comitato di vigilanza composto da tre componenti della Commissione, dalla Segreteria della stessa, e, ove necessario, da altro personale del Senato incaricato. Le funzioni di Presidente del Comitato di vigilanza sono svolte dal più anziano, tra i componenti della Commissione esaminatrice che vi fanno parte, ovvero dal componente designato dal Presidente della Commissione medesima.

10. Il Comitato di vigilanza sovrintende all'osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove e dispone l'immediata esclusione dal concorso per i candidati che le contravvengano.

11. La Commissione esaminatrice può avvalersi di società di consulenza esterne per specifiche fasi della procedura di concorso, ivi compresa l'elaborazione di archivi di quesiti.

Art. 4.

Adempimenti preliminari della Commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione esaminatrice e della Segreteria, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione, allegata al verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Il Presidente della Commissione riceve a verbale, altresì, le analoghe dichiarazioni degli eventuali supplenti, anche se nominati in un momento successivo alla costituzione della Commissione medesima. Analoga dichiarazione di assenza di incompatibilità è rilasciata alla Segreteria dagli addetti alla sorveglianza durante le prove.

2. Qualora sia prevista una prova preliminare con previa pubblicazione dell'archivio dei quesiti e per la correzione della quale si ricorra all'ausilio di sistemi automatizzati, le dichiarazioni di cui al comma 1, riferite ai componenti della Commissione esaminatrice, sono rese prima delle prove scritte, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi a tali prove.

3. Successivamente alla resa delle dichiarazioni di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice approva, se non stabiliti dal bando, i criteri di massima concernenti il punteggio massimo attribuibile per i titoli e per gli esami, la suddivisione dei titoli in categorie, nonché i criteri di valutazione delle prove.

4. La Commissione procede quindi alla determinazione dei criteri di valutazione dei diversi tipi di titoli valutabili. Il punteggio per i titoli presentati da ogni singolo candidato ammesso alle prove orali e pratiche viene attribuito prima dell'effettuazione delle stesse e reso pubblico a mezzo d'affissione all'esterno della sala d'esame. Per i servizi svolti contemporaneamente, è attribuito il punteggio per il servizio che risulti più favorevole.

5. La Commissione esaminatrice approva il calendario generale dei propri lavori e delle prove d'esame. Il suddetto calendario può essere modificato, salvo il principio della celerità della procedura di concorso.

Art. 5.

Deliberazioni della Commissione esaminatrice

1. Per le deliberazioni attinenti all'organizzazione delle prove, all'ordine dei lavori, alla possibilità di avvalersi di società di consulenza esterne, la Commissione esaminatrice è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi e delibera validamente a maggioranza semplice.

2. Per le deliberazioni attinenti alla approvazione di archivi di quesiti, alla produzione di questionari, alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove, alla formulazione di tracce ovvero quesiti per le prove orali e pratiche, alla distribuzione di questionari ovvero test diversi in una stessa sessione d'esame, alle determinazioni riguardanti tipologie di prove non disciplinate, all'annullamento di prove, alla possibilità di procedere all'effettuazione ovvero all'eliminazione della fase preselettiva, alla concessione di ausili ovvero di tempi aggiuntivi per i candidati disabili, ovvero per le madri in stato di puerperio, all'estensione delle disposizioni del presente Regolamento alle procedure di concorso pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, la Commissione esaminatrice è regolarmente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi e assume le proprie determinazioni a maggioranza assoluta.

3. Per le deliberazioni attinenti alle attribuzioni di punteggio, la Commissione esaminatrice plenaria approva i singoli punteggi per ciascuna materia a maggioranza assoluta. Qualora vi siano significative diversità nell'attribuzione di punteggio ad un elaborato, vengono verbalizzati i giudizi espressi da ciascun componente della Commissione.

4. Per tutte le altre deliberazioni la Commissione esaminatrice adotta le proprie determinazioni a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Si presume l'unanimità del voto, se non diversamente specificato a verbale.

6. In caso di parità di voti, il voto del Presidente della Commissione esaminatrice prevale.

7. Per tutte le deliberazioni, la Commissione esaminatrice è regolarmente costituita con la presenza del solo Presidente ovvero del solo Vice presidente che ne assume, a tutti gli effetti, la Presidenza.

Art. 6.

Diario delle prove e notifica dei risultati

1. Il diario della prima fase di prove è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale* si danno comunicazioni in ordine allo svolgimento delle successive fasi del concorso e alle modalità di notifica ai candidati dei risultati delle medesime. Nella stessa *Gazzetta Ufficiale,* inoltre, può essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario delle prove ovvero delle modalità di notifica, in caso di eventuale rinvio.

2. La comunicazione del diario delle prove può avvenire anche a domicilio, a mezzo di raccomandata ovvero attraverso analoghe modalità, ivi compresa la notifica a mezzo di telefono nei casi di necessità documentata.

3. La convocazione dei candidati per tutte le prove segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali, pratiche e tecniche.

4. L'ammissione alle prove successive alla prima è notificata a mezzo di affissione del relativo elenco all'albo del Servizio del personale, ovvero con comunicazione scritta, ovvero secondo le modalità fornite ai candidati durante lo svolgimento della prima fase di prove del concorso.

5. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione sia a mezzo di raccomandata o modalità simili - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Qualora, per cause di forza maggiore, non possano svolgersi una o più sessioni di esami, il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza stabiliscono la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. In tal caso il Segretario della Commissione esaminatrice certifica la presenza dei candidati che si sono presentati e che saranno ammessi a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a sostenere la prova i candidati che non si siano presentati, senza giustificato e documentato motivo, in prima convocazione.

7. La comunicazione del diario delle prove preliminari, scritte, orali e pratiche avviene almeno quindici giorni prima dell'inizio delle stesse. Ai candidati può essere comunicato il diario di prove successive a quella che stanno sostenendo, ovvero in via preventiva il diario di altre prove, con l'avvertenza che nella sede, nel luogo e nell'ora indicati dovranno presentarsi i soli candidati risultati idonei in una determinata fase del concorso.

8. Le comunicazioni a domicilio sono atti formali recettizi e si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Tale momento può coincidere con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, qualora si registri l'assenza del destinatario ovvero di altra persona abilitata a ricevere le suddette comunicazioni. Resta a carico del candidato l'onere di indicare esattamente il luogo di domicilio ai fini delle comunicazioni relative al concorso.

9. L'Amministrazione può procedere alla trasmissione delle comunicazioni anche a mezzo di corriere privato ovvero di proprio personale incaricato.

Art. 7.

Prova preliminare

1. La Commissione esaminatrice, prima di dare avvio alla produzione dei questionari, fissa i criteri di valutazione delle prove eventualmente non stabiliti dal bando di concorso. È facoltà della Commissione esaminatrice comunicare ai candidati prima dell'inizio della prova i criteri di valutazione che prevedano la sottrazione automatica di un punteggio in caso di errori.

2. Se gli esami hanno luogo in un'unica sede, il giorno stabilito per lo svolgimento della prova preliminare e prima di ciascuna sessione d'esame, la Commissione esaminatrice dà avvio alla produzione di tre questionari contenenti i quesiti oggetto della prova medesima. I quesiti sono contenuti in un archivio precedentemente approvato dalla Commissione esaminatrice. La produzione può effettuarsi ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati. Qualora l'archivio contenga quesiti culturali, può essere oggetto di pubblicazione. Il relativo volume è pubblicato almeno quindici giorni prima dell'effettuazione delle prove.

3. La Commissione sovrintende alla riproduzione di un numero sufficiente di questionari. Gli stessi vengono quindi imbustati e riposti in contenitori sui quali è riportato il numero che li contraddistingue.

4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione esaminatrice sigillano una copia di ciascun questionario all'interno di tre buste contraddistinte, rispettivamente, dai numeri 1, 2 e 3. Le buste sono siglate sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice. Il Presidente ed il Segretario della Commissione esaminatrice sigillano infine i contenitori dove sono riposte le copie dei diversi questionari. I questionari sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

5. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi e dei contenitori corrispondenti, invita due candidati volontari per ciascun indirizzo, qualora previsto dal bando, e, comunque, candidati volontari in un numero complessivo non inferiore a tre ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza per procedere al sorteggio della busta.

6. Uno dei candidati, designato dagli altri, procede al sorteggio. La busta sorteggiata viene quindi dissigillata e si procede a dissigillare i contenitori dove erano state riposte le copie del questionario estratto. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, accertata la distribuzione del questionari a tutti i candidati, dà inizio alla prova. Le tre buste ed i relativi questionari sono allegati al verbale.

7. Nel caso di esami aventi luogo in diverse sedi, si procede con le stesse modalità alla produzione di un solo questionario, all'imbustamento ed alla sigillatura delle copie del medesimo in appositi contenitori. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il presidente di ciascun Comitato di vigilanza allo scopo costituito anche in deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 9, fatta constatare l'integrità dei contenitori, procede a dissigillarli.

8. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente di ciascun Comitato di vigilanza,

accertata la distribuzione dei questionari a tutti i candidati, dà inizio alla prova. Una copia dei questionari è allegata al verbale.

9. La Commissione esaminatrice può deliberare la distribuzione di questionari e test diversi in una stessa sessione d'esame, stabilendone le modalità operative.

10. La prova preliminare consistente nella risposta a quesiti aperti o nella soluzione di casi teorici, pratici ovvero teorico-pratici è disciplinata dalle norme di cui all'art. 8, in quanto compatibili.

11. Per tipologie di prova preliminare non disciplinate, la Commissione esaminatrice assume le necessarie determinazioni.

12. La Commissione esaminatrice adotta le ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie.

Art. 8.

Prove scritte

1. La Commissione esaminatrice può comunicare ai candidati prima dell'inizio della prova i criteri di valutazione previamente stabiliti.

2. Il giorno fissato per lo svolgimento delle prove, la Commissione esaminatrice, sulla scorta delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più sedi.

3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

4. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi, invita due candidati volontari per ciascun indirizzo, qualora previsto dal bando, e, comunque, candidati volontari in un numero complessivo non inferiore a tre ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza per procedere al sorteggio della busta.

5. Uno dei candidati, designato dagli altri, procede al sorteggio. La busta sorteggiata viene quindi dissigillata e la traccia ivi contenuta è dettata. Successivamente vengono dissigillate anche le rimanenti buste e delle rispettive tracce è data lettura. Le tracce sono allegate al verbale.

6. La Commissione esaminatrice può deliberare che le buste sigillate non vengano contraddistinte da alcun numero. In tal caso, gli stessi candidati volontari previamente dispongono le buste in ordine casuale e, successivamente, il Segretario della Commissione procede alla loro numerazione ai fini del sorteggio.

7. Nel caso di esami aventi luogo in diverse sedi, possono essere costituiti Comitati di vigilanza secondo le determinazioni della Commissione esaminatrice, anche in deroga alle norme di cui all'art. 3, comma 9. Il Presidente di ciascun Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego, procede a dissigillarlo e a dettare la traccia ivi contenuta.

8. Il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, accertato che tutti i candidati abbiano riportata la traccia dettata, dà inizio alla prova.

9. La prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla è disciplinata dalle norme di cui all'art. 7, in quanto compatibili.

10. La prova scritta consistente nella risposta a quesiti aperti o nella soluzione di casi teorici, pratici ovvero teorico-pratici è disciplinata dalle presenti disposizioni, in quanto compatibili.

11. Per tipologie di prova scritta non disciplinate, la Commissione esaminatrice assume le necessarie determinazioni.

12. La Commissione esaminatrice adotta le ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie.

Art. 9.

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove preliminari e scritte

1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste: una grande munita di appendice staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco ovvero un cartoncino identificativo con i dati anagrafici prestampati. Qualora la prova sia unica, la busta grande non è munita di appendice.

2. L'identificazione dei candidati è effettuata dalla Segreteria della Commissione esaminatrice che si avvale di personale allo scopo incaricato.

3. Durante l'intero svolgimento della prova il candidato tiene visibile sopra la propria postazione il cartoncino identificativo ove sono riportati nome e cognome, data di nascita e firma, con accanto il documento di identità personale utilizzato al momento dell'identificazione all'ingresso nella sala d'esame.

4. Durante le prove preliminari e scritte non è permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice ovvero del Comitato di vigilanza, esclusivamente per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

5. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Segretario della Commissione esaminatrice. Qualora la prova consista in quesiti a risposta multipla, la Commissione può stabilire che dopo l'inizio della prova i fogli risposta non siano sostituiti per nessun motivo.

6. I candidati non possono introdurre nella sala d'esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare calcolatori e supporti elettronici ovvero apparecchi ricetra-

smittenti. Possono consultare testi di legge non commentati, dizionari, vocabolari solo se espressamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice. La Commissione esaminatrice può disporre che i suddetti testi debbano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. La Commissione esaminatrice può altresì valutare la possibilità di consentire l'utilizzo di calcolatrici, tavole o altro materiale per specifiche prove.

7. L'inosservanza delle suddette disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice ovvero dal Comitato di vigilanza per lo svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal concorso.

8. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

9. La Commissione esaminatrice e il singolo Comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime con deliberazione di annullamento della Commissione esaminatrice.

10. La Commissione esaminatrice, se espressamente richiesto dal candidato disabile interessato ovvero dalla candidata in stato di puerperio, assicura la predisposizione degli opportuni presidi logistici per lo svolgimento delle prove. Ove espressamente richiesto dal candidato, la Commissione esaminatrice può assumere altresì le necessarie determinazioni concernenti la compilazione o l'annerimento dei fogli-risposta ovvero la scritturazione manuale sui fogli consegnati per le prove da parte di un Segretario o Addetto aggiunto ovvero le modalità che permettano all'interessato di svolgere la prova.

11. Qualora la prova di concorso non comporti anche una valutazione circa la velocità di esecuzione, la Commissione esaminatrice può concedere al candidato disabile ovvero alla candidata in stato di puerperio, che ne facciano espressa richiesta, un tempo aggiuntivo, secondo criteri di ragionevolezza.

12. Le deliberazioni della Commissione esaminatrice riguardanti la concessione di ausili ovvero tempi aggiuntivi sono brevemente motivate.

13. Il Segretario e l'Addetto aggiunti alla Segreteria, prima dell'effettuazione della prova, rendono la dichiarazione di mancanza di incompatibilità al sensi dell'art. 4, comma 1, del presente Regolamento e prestano altresì giuramento di riprodurre fedelmente le indicazioni del candidato disabile, a prescindere dalle proprie conoscenze individuali.

14. La Commissione esaminatrice può aggregare più Segretari ovvero più Addetti aggiunti per l'assistenza ai candidati disabili.

Art. 10.

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione esaminatrice al termine delle prove preliminari e scritte

1. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno o segno di riconoscimento, introduce li foglio ovvero tutti i fogli a lui consegnati, nella busta grande. Pone, quindi, anche la busta piccola contenente il cartoncino identificativo, debitamente sigillata e priva all'esterno di alcun segno, nella busta grande, che a sua volta sigilla e consegna al personale incaricato, secondo le indicazioni che vengono fornite in sede d'esame.

2. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun candidato lo stesso numero sulla appendice staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. La Commissione esaminatrice ovvero il Comitato di vigilanza accerta la corrispondenza dei suddetti numeri per ogni giornata o sessione d'esame.

3. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque di norma non oltre le quarantotto ore si procede, dopo aver verificato la corrispondenza dei numeri riportati e dopo aver tagliata e distrutta la relativa appendice numerata, alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta più grande che viene sigillata. A tale operazione presenzia la Commissione esaminatrice ovvero il Comitato di vigilanza, nel giorno e nell'ora di cui è stata data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova ovvero sessione di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. La Commissione esaminatrice ovvero il Comitato di vigilanza possono disporre che tale avvertenza sia data per ogni sessione, giornata di prove ed, altresì, che assistano alle suddette operazioni candidati volontari in numero superiore alle dieci unità.

4. Al termine delle suddette operazioni il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza invita i candidati presenti a disporre in ordine casuale le buste. Le buste medesime, sempre alla presenza dei candidati volontari, sono numerate ovvero sulle stesse viene applicato un codice a barre con numerazione progressiva. Terminate le operazioni di numerazione, le buste sono sigillate, alla presenza dei candidati volontari, in appositi contenitori, sui quali vengono apposte le firme del Presidente e del Segretario della Commissione esaminatrice ovvero del Comitato di vigilanza. Sono infine raccolti i nominativi dei candidati volontari che assisteranno alla fase di resa in anonimato delle prove.

5. Nel giorno e nell'ora di cui è stata data comunicazione orale ai candidati, e alla loro presenza, il Presi-

dente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza, fatta constatare l'integrità dei sigilli dei contenitori, autorizza l'apertura delle buste più grandi. L'identico numero riportato all'esterno ovvero l'identico codice a barre a numerazione progressiva viene posto all'esterno di ciascuna busta grande ivi contenuta.

6. Le buste grandi sono quindi aperte e l'identico numero ovvero codice a barre riportato all'esterno è riprodotto sui fogli utilizzati dai candidati e sulle buste piccole sigillate contenenti i cartoncini identificativi. Alla presenza dei candidati volontari, le buste piccole sono sigillate in appositi plichi, ove vengono apposte le firme del Presidente e del Segretario della Commissione esaminatrice ovvero del Comitato di vigilanza.

7. Qualora non si proceda alla fase dell'accorpamento nel caso di unica prova, si fa rinvio alle sole disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.

8. La Commissione esaminatrice assume ogni ulteriore determinazione che si rendesse necessaria per garantire, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, il buon andamento e la celerità della fase di resa in anonimato delle prove. La contestuale apposizione del medesimo codice a barre sul foglio a lettura ottica e sul cartoncino identificativo, prima dell'effettuazione della prova, è ammessa esclusivamente per prove a correzione automatizzata per le quali sia prevista l'immediata acquisizione informatica dei risultati, sempre alla presenza di candidati volontari.

Art. 11.

Correzione delle prove preliminari e scritte

1. La Commissione esaminatrice procede alla correzione dei fogli a lettura ottica ricorrendo all'ausilio di sistemi automatizzati e sottoscrive l'elenco dei punteggi conseguiti in ciascuna prova con l'indicazione del numero di risposte corrette, errate ed omesse. Redige quindi la graduatoria degli idonei, la approva e la sottoscrive. Un imperfetto annerimento della casella da parte del candidato può comportare errata attribuzione di punteggio. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione — ivi compreso l'annerimento della casella corrispondente ad una lingua straniera — comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.

2. Nella correzione delle prove scritte l'indicazione del punteggio è motivazione sufficiente e tale da sostituire la formulazione di ulteriori giudizi, anche nel caso di punteggio negativo. Nel caso in cui nell'attribuzione di un punteggio ad un elaborato si registri una significativa divergenza tra i diversi componenti della Commissione esaminatrice, il Presidente riceve a verbale i giudizi singolarmente espressi da ciascun componente.

3. La Commissione esaminatrice ovvero le Sottocommissioni procedono alla correzione degli elaborati redigendo appositi verbali nei quali sono riportati il numero degli elaborati, il relativo punteggio ovvero una proposta di punteggio nel caso si siano costituite le Sottocommissioni.

4. Nella correzione delle prove la Commissione assume discrezionalmente le determinazioni riguardanti l'organizzazione e l'ordine dei propri lavori.

5. La Commissione esaminatrice dichiara nulla la prova per gli elaborati scritti su fogli non timbrati d'ufficio e privi della firma del Segretario.

6. La Commissione esaminatrice annulla le prove riportanti segni ovvero indicazioni che in concreto rappresentino un oggettivo elemento di riconoscimento e non procede alla relativa attribuzione di punteggio. La stessa disciplina si estende al caso di segni ovvero indicazioni riportate all'esterno della busta piccola contenente il cartoncino identificativo qualora rappresentino in concreto un oggettivo elemento di riconoscimento.

7. L'introduzione nella busta di materiale estraneo a quello consegnato può essere valutato, in concreto, come oggettivo elemento di riconoscimento dalla Commissione esaminatrice, e quindi può determinare l'annullamento della prova, ai sensi del comma 6 del presente articolo.

8. Al termine della correzione di tutte le prove la Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi definitivi, sottoscrive l'elenco dei punteggi riportati in ciascuna prova per le diverse materie, nonché l'elenco dei punteggi complessivi, approva e sottoscrive la graduatoria anonima del candidati idonei.

Art. 12.

Modalità di redazione della graduatoria nominativa delle prove preliminari e scritte

1. Nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati i candidati volontari presenti nella fase di resa in anonimato delle prove, il Presidente della Commissione esaminatrice ovvero il Presidente del Comitato di vigilanza fanno constatare l'integrità dei sigilli dei plichi ove sono state riposte le buste piccole contenenti i cartoncini identificativi dei candidati ed informano altresì che la Commissione esaminatrice ha già approvato definitivamente la graduatoria anonima.

2. Si procede quindi, alla presenza dei candidati volontari, a dissigillare i suddetti plichi. L'identico numero ovvero il codice a barre riportato all'esterno viene riprodotto anche sul cartoncino identificativo. Il cartoncino identificativo viene quindi spillato alla relativa bustina.

3. Terminate tali operazioni i candidati sono congedati e la Commissione esaminatrice procede alla redazione della graduatoria nominativa dei candidati risultati idonei, che viene approvata e sottoscritta dalla Commissione. La Commissione esaminatrice approva e sottoscrive, altresì, l'elenco dei candidati che non sono risultati idonei.

4. La Commissione può stabilire modalità analoghe ed assumere ogni ulteriore determinazione che si ren-

desse necessaria per garantire, nel rispetto del principio dell'anonimato, il buon andamento e la celerità della procedura.

Art. 13.

Prove orali e pratiche

1. Le sedute della Commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove pratiche e orali sono pubbliche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei Palazzi del Senato e salva la possibilità di effettuazione delle prove pratiche o tecniche in forma anonima, secondo le disposizioni stabilite per le prove scritte, in quanto compatibili.

2. L'identificazione dei candidati è effettuata dalla Segreteria della Commissione esaminatrice che si avvale di personale allo scopo incaricato.

3. Prima dell'inizio di ogni sessione di prove orali la Commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna prova. I quesiti sono in un numero superiore di due unità rispetto al numero di candidati convocati per sostenere le diverse prove. Appena formulati, i quesiti sono chiusi in pieghi sigillati, non contrassegnati da alcun numero, divisi per materia e siglati sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

4. Qualora la prova preveda l'ascolto di un testo registrato, la Commissione può stabilire che il testo sia unico per ciascuna sessione ovvero giornata d'esame. Prima della prova il testo è segreto e ne è vietata la divulgazione.

5. Il Presidente della Commissione esaminatrice invita i candidati presenti nella sala di esame a disporre in ordine casuale le diverse buste suddivise per materia. Il Segretario della Commissione esaminatrice procede quindi a numerare le buste in ordine progressivo all'interno di ciascuna materia.

6. Il Presidente della Commissione esaminatrice dà quindi avvio alle prove orali secondo l'ordine stabilito. Le buste sorteggiate da ciascun candidato sono aperte dallo stesso candidato che dà lettura dei rispettivi quesiti ivi contenuti.

7. I quesiti estratti sono allegati al verbale. Non è richiesta la verbalizzazione delle risposte.

8. Per le prove pratiche e orali l'attribuzione del punteggio sostituisce ogni altro giudizio e motivazione, anche nel caso di punteggio negativo.

9. Le prove pratiche possono essere identiche per tutti i candidati, ovvero diversificate. La Commissione esaminatrice assume discrezionalmente ogni determinazione necessaria per il loro espletamento, anche in deroga alle disposizioni riguardanti le prove orali. La Commissione esaminatrice può incaricare un'apposita Sottocommissione allo scopo costituita a rilevare elementi oggettivi di valutazione. Sulla scorta dei suddetti elementi valutativi la Commissione esaminatrice procede successivamente alla attribuzione del punteggio.

10. Al termine di ogni giornata di prove, la Commissione esaminatrice attribuisce i punteggi conseguiti in ciascuna materia dai candidati. L'elenco dei voti riportati è approvato e sottoscritto dalla Commissione esaminatrice. L'elenco dei voti è altresì affisso all'esterno dell'aula degli esami, ovvero in altro luogo comunicato ai candidati durante le prove.

11. Ai candidati può essere notificato durante le prove orali e pratiche il luogo e il giorno di affissione della graduatoria finale.

Art. 14.

Modalità di redazione della graduatoria finale

1. La commissione esaminatrice procede alla redazione della graduatoria finale sommando al voto complessivo riportato nelle prove di esame, ivi comprese eventuali prove facoltative, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

2. I titoli di merito o di preferenza non dichiarati e presentati prima delle prove pratiche e orali non sono presi in considerazione.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

Art. 15.

Verbalizzazione delle operazioni di concorso

1. Di tutte le riunioni della Commissione esaminatrice è redatto verbale, firmato dal Presidente, dai componenti e dal Segretario della Commissione medesima, salva la previsione del successivo comma 3.

2. Il verbale dà conto delle deliberazioni della Commissione. Nei verbali riferiti alle operazioni d'esame si dà conto, altresì, delle modalità di svolgimento delle prove. I materiali predisposti per le prove, i testi che hanno formato oggetto delle stesse ed eventualmente gli altri testi sottoposti a sorteggio, gli elenchi dei candidati presenti con gli eventuali abbinamenti, i risultati della valutazione delle prove e degli eventuali titoli, gli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, la graduatoria finale ed ogni altro elemento afferente alla procedura sono allegati al verbale del quale costituiscono parte integrante.

3. Di norma, il verbale è letto, approvato e sottoscritto all'inizio della seduta successiva a quella a cui lo stesso si riferisce. Se non vi sono osservazioni alla lettura del processo verbale, il verbale medesimo si intende approvato.

Art. 16.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso se vi abbiano concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della Commissione esaminatrice.

2. Sono considerati atti della procedura i verbali relativi alle operazioni concorsuali e gli elaborati redatti dal richiedente, nonché, limitatamente alla possibilità

di prenderne visione, gli elaborati redatti dai candidati idonei. Per la copia e l'invio degli atti è richiesto il previo pagamento delle spese di cancelleria e di spedizione.

3. Non è consentito l'accesso agli atti di una fase concorsuale alla quale il candidato non abbia partecipato, ovvero quando la richiesta sia presentata in termini che non risultino congrui in relazione all'esigenza di tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti.

4. L'esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

5. Avverso il diniego di accesso è proponibile ricorso secondo le modalità stabilite dall'art. 18.

Art. 17.

Chiamata in servizio

1. I vincitori fanno pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, e che vengono loro indicati dall'Amministrazione del Senato secondo la normativa vigente. Non si procede alla chiamata in servizio qualora si accerti la mancanza dei requisiti prescritti dal bando alla data di scadenza del termine per la spedizione della domanda, ovvero il venir meno degli stessi requisiti prima della chiamata in servizio.

2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato, acquisita la relativa documentazione, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività al servizio dell'Istituto parlamentare.

3. L'Amministrazione organizza le necessarie visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali per le quali il candidato ha concorso. Qualora venga accertata l'inidoneità fisica o psichica all'impiego anche in relazione a specifiche mansioni l'Amministrazione delibera in merito alla chiamata in servizio.

4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

5. La frequenza di eventuali corsi preparatori ovvero di corsi-concorso curati dall'Amministrazione ovvero da organizzazioni pubbliche o private non è valutata come servizio.

Art. 18.

Termini per il deposito dei ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per motivi di legittimità, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione ovvero di pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente ed immediatamente lesivo, salva la possibilità di presentare successivamente motivi aggiunti che siano emersi dall'accesso agli atti.

2. Trascorso il termine perentorio di trenta giorni, il ricorso è dichiarato irricevibile dalla Commissione contenziosa.

3. La richiesta di informazioni ovvero l'istanza di accesso agli atti non sospende il termine di proposizione del ricorso, anche nel caso di differimento dell'accesso, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 19.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti, ai soli fini della gestione della procedura di concorso, presso il Servizio del Personale del Senato. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti o società che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso stesso.

2. Nella domanda di partecipazione il candidato manifesta il proprio consenso all'utilizzo a fini istituzionali dei dati personali forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. Il presente Regolamento non è efficace per le procedure di concorso pendenti, salva diversa deliberazione della Commissione esaminatrice interessata.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Presidente: PERA

02A14580

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 11 novembre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1839/Gab.13.35.1 dell'11 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frasso Telesino (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elvira Nuzzolo.

Roma, 5 dicembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A14496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Paola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Paola (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Gravina;

Considerato che, in data 24 ottobre 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paola (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Diego Vanella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Paola (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Gravina.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 24 ottobre 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3427/13.3 Gab. del 14 novembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paola (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Diego Vanella.

Roma, 5 dicembre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A14497

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002.

Restituzione del decreto di approvazione della delibera dell'Istat di modifica del regolamento di organizzazione dell'Istituto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, lettera *c)* e comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2000 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica.

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, che ha modificato l'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Istat del 10 settembre 2002 concernente la modifica dell'art. 8, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000, per l'adeguamento alla disciplina degli incarichi dirigenziali prevista dall'art. 3, comma 1, della citata legge 15 luglio 2002, n. 145;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione della deliberazione citata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 con il quale al Ministro Franco Frattini è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)* concernente la delega all'attuazione del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Decreta:

È approvata la delibera del Consiglio dell'Istat del 10 settembre 2002 che modifica l'art. 8, comma 5, del regolamento di organizzazione dell'Istat, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2000, come segue:

«La preposizione agli uffici dirigenziali generali è conferita per una durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. Essa è revocabile con le stesse modalità del conferimento a seguito di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o del mancato raggiungimento degli obiettivi e negli altri casi previsti dalla legge».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 393

02A14508

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° dicembre 2002 e scadenza 1° giugno 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.428.560.000,00 il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° dicembre 2002 e scadenza 1° giugno 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° dicembre 2002, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT000 1413944) è determinato nella misura dell'1,55% relativamente alla settima semestralità, di scadenza 1° giugno 2003.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», ad € 208.142.680,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell' anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore: CANNATA

02A14559

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 dicembre 2002.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera *g)* e l'art. 56, comma 2, lettera *d)* del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché l'art. 203, comma 2, lettera *ee)* e l'art. 204, comma 2, lettera *o)* del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio, in armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti direttive comunitarie ed in particolare dalla direttiva quadro 2001/116/CE;

Decreta:

Art. 1.
Classificazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso ufficio

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio rientrano nelle categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera *g)* ed all'art. 56, comma 2, lettera *d)* del nuovo codice della strada, quali veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.

Art. 2.
Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentaziome delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O, di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.
Caratteristiche costruttive specifiche

Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio debbono inoltre rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Roma, 10 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO TECNICO

1. Caratteristiche generali.

1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili, non essendo ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato ad ufficio.

1.2. I veicoli debbono inoltre essere dotati:

di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla cabina, per autoveicoli), nonché di almeno una finestra apribile posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo stesso. Il vano porta deve avere una larghezza minima di 500 mm; il vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m^2;

di attrezzature ed arredi permanentemente installati nell'ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione del veicolo.

1.3. L'altezza interna dell'ambiente destinata ad ufficio deve essere non inferiore a 1800 mm.

2. Accessori.

2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature posizionate nell'ambiente destinato ad ufficio, deve essere realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994.

2.2. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati ad ufficio debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore.

2.3. I veicoli debbono essere muniti di estintore.

02A14560

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14465

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino all'11 gennaio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002 e 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14464

DECRETO 29 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 6 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 6 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14462

DECRETO 2 dicembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che la coop. agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con nota 13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad organismo di controllo per la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» indicando in suo luogo l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;

Considerato che, poiché il predetto soggetto risulterebbe rappresentare soltanto una ridotta percentuale della produzione certificata a I.G.P., questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere delle regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che questo Ministero con nota del 19 novembre 2002, numero di protocollo 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del cui ambito territoriale insiste la zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere la volontà dei singoli agricoltori in merito alla determinazione dell'organismo che dovrà operare il controllo e la certificazione della I.G.P. «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Considerato che le predette regioni non hanno ancora espresso il loro parere;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14548

DECRETO 2 dicembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 3 settembre 2002, protocollo numero 64225;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 29 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: Abate

02A14507

DECRETO 2 dicembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 19 settembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 19 settembre 2002, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 29 gennaio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2002

Il direttore generale: Abate

02A14506

DECRETO 16 dicembre 2002.

Autorizzazione all'esercizio della pesca nei giorni 21, 22, 28 e 29 dicembre 2002.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 1, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2002, avente ad oggetto il «Piano di protezione per le risorse acquatiche per l'anno 2002»;

Considerata la tradizione nazionale di consumare prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno, per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Ritenuta l'opportunità di consentire la pesca in corrispondenza delle festività natalizie in analogia a quanto disposto negli anni precedenti;

Considerato che il reiterarsi di condizioni meteomarine avverse durante l'attuale stagione ha notevolmente diminuito l'attività in mare riducendo di conseguenza lo sforzo di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 novemore 2001, protocollo n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentito, facoltativamente e per singola impresa, l'esercizio della pesca, nei giorni 21, 22, 28, 29 dicembre 2002.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle Autorità marittime, entro il 20 dicembre 2002, la volontà di svolgere l'attività di pesca nella giornata o nelle giornate di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

02A14587

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge persistenti dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona: piogge persistenti dal 5 giugno 2002 al 9 giugno 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Marano di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14584

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Agrigento, Messina, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 25 settembre 2001 al 31 agosto 2002 nella provincia di Siracusa;

siccità dal 16 novembre 2001 al 30 agosto 2002 nella provincia di Agrigento;

piogge alluvionali dal 30 agosto 2002 al 2 settembre 2002 nella provincia di Messina;

grandinate del 15 settembre 2002 nella provincia di Ragusa.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Agrigento: siccità dal 16 novembre 2001 al 30 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale;

Messina: piogge alluvionali dal 30 agosto 2002 al 2 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Messina;

Ragusa: grandinate del 15 settembre 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Ispica, Modica, Ragusa;

Siracusa: siccità dal 25 settembre 2001 al 31 agosto 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14585

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 16 dicembre 2001 al 19 gennaio 2002 nella provincia di Pordenone.

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone: gelate dal 16 dicembre 2001 al 19 dicembre 2001, dal 3 gennaio 2002 al 6 gennaio 2002, dal 17 gennaio 2002 al 19 gennaio 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio dei comuni di Azzano Decimo, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14586

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla dott.ssa Cannizzo Claudia Silvana ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cannizzo Claudia Silvana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Especialista en tocoginecologia» conseguito in Argentina, in data 27 giugno 1997, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista in Tocoginecologia», rilasciato nell'anno 1997 dal Ministerio de Salud Y Accion Social della Repubblica argentina alla dott.ssa Cannizzo Claudia Silvana, cittadina italiana, nata a Buenos Aires l'8 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14444

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla sig.ra Vega Alexandersson Ana Maria quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vega Alexandersson Ana Maria, cittadina cilena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Cirujano» conseguito in Cile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di «Medico Cirujano» in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Cirujano» rilasciato in data 2 gennaio 1986 dall'«Universidad de Concepcion Chile» alla sig.ra Vega Alexandersson Ana Maria, cittadina cilena, nata a Valdivia (Cile) il 18 febbraio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Vega Alexandersson Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14446

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero al sig. Polo Friz Hernan Emilio Francisco quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Polo Friz Hernan Emilio Francisco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico Cirujano», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico Cirujano», rilasciato in data 18 dicembre 1991 dall'Universidad Nacional de Cordoba - Facoltà di scienze mediche (Argentina) al sig. Polo Friz Hernan Emilio Francisco, cittadino italiano, nato ad Umberto I (Santa Fe - Argentina) il 27 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Polo Friz Hernan Emilio Francisco è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14445

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo di studio estero alla dott.ssa Villa De Maranon Margarita ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Villa De Maranon Margarita, cittadina uruguaiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «nefrologia» conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Nefrologia» rilasciato nell'anno 1991 dall'Università della Repubblica dell'Uruguay alla dott.ssa Villa De Maranon Margarita, cittadina uruguaiana, nata a Montevideo (Uruguay) l'11 giugno 1958 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14443

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 21 novembre 2002, dalle ore 14,30 alle ore 16.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 476/2002 in data 21 novembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 21 novembre 2002, dalle ore 14,30 alle ore 16, causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 dicembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A14428

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 26 novembre 2002, dalle ore 14,30 alle ore 16.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 483/2002 in data 28 novembre 2002, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara nel giorno 26 novembre 2002, dalle ore 14,30 alle ore 16, causato da assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 dicembre 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A14429

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BOLZANO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre .1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione di decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano nel giorno 4 dicembre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. 5390 in data 4 dicembre 2002, con la quale l'Ufficio del PRA di Bolzano ha comunicato la mancata apertura dello sportello al pubblico a causa di problemi tecnici occorsi al sistema informatico che non hanno permesso lo svolgimento delle normali operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 11 dicembre 2002

Il direttore provinciale: DE SIO

02A14433

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002. (Deliberazione n. 197/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2002;

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

il Capo del Dipartimento della protezione civile, con lettera 17 novembre 2002, protocollo Autorità n. 024077 del 18 novembre 2002, a seguito dei gravi eventi sismici del 31 ottobre scorso, ha comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) che si rende necessario provvedere al trasferimento delle popolazioni — le cui abitazioni formano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base di attestazioni dei tecnici comunali, non utilizzabili — in altri alloggi, non di proprietà disponibili sul territorio;

Visti:

l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

l'art. 1, comma 1, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002 recante disposizioni per l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 2002;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario n. 277 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);

Considerato che:

gli alloggi non di propria residenza nei quali sono temporaneamente ospitate le popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui in premessa, che verranno trasferite dalle proprie abitazioni a seguito di ordinanze sindacali di sgombero ovvero le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino non utilizzabili, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, per la maggior parte non sono dotati di impianti di riscaldamento;

tale situazione richiede un elevato livello di consumo dell'energia elettrica per soddisfare esigenze abitative e sociali, quali riscaldamento dei locali e di acqua e uso di cucina;

Ritenuta l'opportunità:

che siano praticate ai clienti finali aventi dimora nelle zone colpite dai sopradetti eventi sismici, che vengono trasferiti dalle proprie abitazioni — a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili — in alloggi non di propria residenza, le tariffe di «fascia sociale» relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici;

di applicare una riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica ai clienti sopra descritti;

di uniformare il periodo di applicazione delle tariffe speciali in relazione alla durata dello stato di emergenza, stabilita fino al 30 giugno 2003, per le zone colpite dagli eventi sismici di cui in premessa;

Delibera:

Art. 1.

Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002

1.1. Alle forniture di energia elettrica effettuate alle popolazioni colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia, che vengano trasferite a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, dalle proprie abitazioni, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilità degli edifici, risultino, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili — in alloggi non di propria residenza si applicano, a decorrere dal 1° novembre 2002 e fino

al 30 giugno 2003, le seguenti condizioni tariffarie, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:

a) componenti $\tau1$(D2) e $\tau2$(D2), di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato), ridotte a un terzo;

b) componenti $\tau3$(D2) e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato, pari a quelle prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture a clienti domestici con consumi fino a 75 kWh mensili.

1.2. Le forniture di cui al precedente comma 1.1 sono esenti dall'applicazione delle componenti UC_1, UC_2 e UC_4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato e delle componenti A, di cui all'art. 34, del testo integrato.

Art. 2.

Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali

2.1. Le abitazioni e i clienti finali legittimati a beneficiare delle tariffe speciali indicate nell'art. 1 sono individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che ne invia l'elenco all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e agli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato che stipulino contratti con i clienti domestici in bassa tensione interessati (di seguito: esercenti).

2.2. Gli esercenti che forniscono prestazioni alle quali sono applicate le condizioni di cui al precedente art. 1, comma 1.1, autocertificano all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre dell'anno precedente, le quantità di energia elettrica erogate e l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti relativamente all'anno precedente.

2.3. Le informazioni di cui al comma precedente consentono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di valutare gli effetti economici del provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Il termine del 30 giugno 2003, stabilito all'art. 1, viene automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione.

3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Milano, 29 novembre 2002

Il presidente: RANCI

02A14442

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Direttive per gli interventi nel settore aerospaziale. (Deliberazione n. 75/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Vista la propria delibera 22 dicembre 1998, n. 155 (*Gazzetta Ufficiale* n. 86/1999) che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilità alle agevolazioni finanziarie dei programmi proposti dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, art. 2, comma 1, lett. *c)*, che ha devoluto a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 4, commi 2 e 3, in particolare nella parte che dispone interventi «per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea» nonché «per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 5, che prevede la concessione, con le modalità e nelle misure di cui alla citata legge n. 808/1985, di finanziamenti ai progetti nel settore spaziale con parti-

colare ricadute commerciali individuati dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa;

Vista la propria delibera 15 novembre 2001, n. 91 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287/2001) che ha stabilito direttive per gli interventi concernenti i progetti nel settore spaziale di cui all'art. 145 della legge n. 388/2000, definendo la quota delle disponibilità di cui alla legge n. 808/1985 utilizzabile per i detti progetti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, il quale ha istituito il Ministero delle attività produttive e disposto tra l'altro il trasferimento allo stesso delle funzioni del precedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, art. 7, relativo alle funzioni della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

Vista la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C45/C/1996);

Vista la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C213/4/1996);

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa al prolungamento della citata disciplina circa gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo fino al 31 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C111/2002);

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti «*de minimis*» n. 96/C 68/06 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C68/9/1996);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229/1997 relativo a «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»;

Vista la nota del 25 luglio 2002 (prot. 751479-15/0-3) con la quale il Ministero delle attività produttive ha trasmesso una proposta, positivamente valutata dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti dal Comitato stesso, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi di sviluppo generale dell'industria aeronautica nel rispetto del quadro della normativa comunitaria;

Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per gli anni 2002-2004 con particolare riguardo agli indirizzi diretti a:

a) perseguire lo sviluppo di quelle filiere tecnologiche in cui le imprese italiane, possedendo nuclei di capacità e competenze di rilievo, abbiano maggiori opportunità di consolidamento di aree di eccellenza in ambito internazionale;

b) promuovere l'inserimento dell'industria italiana nel quadro delle partnership internazionali privilegiando, nella salvaguardia delle capacità industriali nazionali, il consolidamento di adeguati ruoli sia produttivi che di management;

Considerata l'opportunità di adeguare criteri di selezione e di graduatoria di programmi e di ammissione di attività, nonché di rideterminare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni nel contesto dell'ordinamento comunitario;

Rilevato che la finalità e le procedure stabilite dalla legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore, senza possibilità di sovrapposizioni procedurali, per lo stesso programma, con altri sistemi incentivanti;

Ravvisata la necessità di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di Unione europea;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Il Ministero delle attività produttive, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive:

1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1 Possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985 le imprese italiane con attività principale nel settore aerospaziale che operino:

a) a livello di sistema o di sottosistema principale;

b) nella componentistica — meccanica od elettronica — in qualità di sub-contraenti in un'attività dipendente da quella, già ammessa ad intervento di cui alla legge n. 808/1985, di soggetto di cui al precedente punto *a)* nel quadro di programmi aeronautici o di programmi spaziali con ricadute commerciali svolti in collaborazione internazionale.

1.2 Sono considerate con attività principale nel settore aerospaziale le imprese il cui fatturato medio, nei

tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici, è per oltre il 50% dovuto ad attività di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti, materiali aeronautici e parti degli stessi o di costruzione di sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti, materiali spaziali e parti degli stessi.

Per i rami di azienda istituiti con apposita deliberazione societaria che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilità sezionali, la predetta percentuale del 50% viene verificata nell'ambito delle suddette contabilità sezionali, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale. Per rami di azienda di nuova istituzione viene fatto riferimento ad idonea riclassificazione della contabilità per le attività interessate.

Per le nuove imprese derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti viene fatto riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio di queste.

Sono considerate imprese con attività principale nel settore aerospaziale anche le piccole e medie imprese il cui fatturato medio dovuto alle attività di cui al punto 1.1, nei tre esercizi precedenti alla domanda di ammissione ai benefici, è superiore al 25%.

1.3 Gli interventi, nella forma di crediti agevolati, riguardano progetti industriali di ricerca e sviluppo finalizzati a programmi di costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici e progetti industriali di ricerca e sviluppo finalizzati a programmi con ricadute commerciali di costruzione di sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali.

1.4 I suddetti progetti devono essere realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali e sono esaminabili solo se:

a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;

b) comportino - nel quadro della compartecipazione dell'impresa richiedente alle attività di ricerca e sviluppo - una partecipazione al rischio industriale tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura;

c) non siano avviati prima della presentazione della domanda di cui al punto 3.2.

La precedente lettera *b)* non si applica alle imprese di cui al punto 1.1, *b)*.

1.5 Ai fini degli interventi sono considerate ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi e sperimentazione preseriale riguardanti:

a) sistemi, sottosistemi o componenti;

b) impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione degli stessi, nonché attività per la realizzazione e sperimentazione di dimostratori.

1.6 Per i soli programmi che siano riconosciuti, su conforme valutazione del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, funzionali alla sicurezza nazionale e finalizzati a specifici impieghi militari, possono essere considerate altresì ammissibili le attività di industrializzazione ed avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

1.7 Gli interventi possono essere effettuati solo se il progetto presenti carattere di addizionalità rispetto alla ordinaria attività di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale carattere è presunto per i progetti di piccole e medie imprese.

1.8 Sono escluse dagli interventi le quote di progetto delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di progetto dell'impresa italiana sia subcommessa a soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea per oltre il 25%, il progetto stesso non sarà ammesso agli interventi del Ministero.

1.9 Le nuove attività di programma devono essere avviate in misura sostanziale entro sei mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 808/1985, art. 4, comma 8.

1.10 La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovrà essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialità di penetrazione dei mercati ed alle possibilità di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.

2. *Criteri di selezione e graduatoria.*

2.1 Sono considerati prioritari, ai sensi della legge n. 808/1985, art. 4, comma 3, i progetti nei quali ricorrano almeno tre dei seguenti requisiti:

a) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti sviluppi di alta specializzazione e/o innovativi e, di conseguenza, caratterizzati da un elevato rischio tecnologico;

b) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi;

c) richiedano adeguata capacità gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;

d) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aerospaziali per almeno il 50% delle serie da produrre, o per un periodo di tempo pari alla metà della durata totale del programma produttivo;

e) siano inseriti in progetti di comune interesse europeo;

f) favoriscano l'occupazione qualificata e lo sviluppo economico e tecnologico nelle aree del territorio

nazionale incluse nelle regioni previste dalle norme di attuazione dell'art. 87 (ex art. 92), paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam;

g) non comportino corresponsione di «quote d'ingresso» da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero.

2.2 Una precedenza nell'assegnazione dei fondi è attribuita ai programmi nei quali, a parità delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1, ricorra uno o più dei seguenti requisiti:

a) presentino uno specifico maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevato contenuto tecnologico del programma;

b) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o più piccole e/o medie aziende, l'unione delle quali sia agevolata — con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione generale certificata ovvero della componentistica meccanica od elettronica dedicata all'aeronautica e allo spazio — dalle Regioni interessate;

c) vengano realizzati in forma integrata fra un capocommessa sistemista e due o più sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali che siano individuati quali oggetto di specifico e connesso intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985;

d) si caratterizzino per un rafforzamento della collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, per la partecipazione della ricerca, universitaria o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica, alla realizzazione di attività qualificanti.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1 Il Ministro delle attività produttive definisce annualmente obiettivi e piani per lo sviluppo del settore aeronautico.

3.2 Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di seguito denominata Direzione generale, che verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

3.3 La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, inclusa una relazione concernente il programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa, nonché di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.

3.4 Sulla base delle istanze presentate, la Direzione generale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, individua i programmi nel settore spaziale caratterizzati da prospettive di particolari ricadute commerciali.

3.5 Le domande sono sottoposte, in due sessioni annuali, all'esame del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui alla legge n. 808/1985, art. 2, che, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Direzione generale, esprime il proprio motivato parere sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento a:

a) criteri indicati al precedente punto 21;

b) livello — «molto innovativo», «innovativo» e «poco innovativo» — dei contenuti dei singoli programmi.

3.6 Ai fini della valutazione del livello, il programma dovrà rispondere:

a) per il livello «molto innovativo»: ad almeno cinque dei criteri di cui al precedente punto 2.1;

b) per il livello «innovativo»: ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1.

3.7 Per piccole e medie imprese dei segmenti dell'aviazione generale certificata nonché della componentistica — meccanica o elettronica — dedicata all'aerospazio il programma dovrà rispondere:

a) per il livello «molto innovativo»: ad almeno quattro dei criteri di cui al precedente punto 2.1;

b) per il livello «innovativo»: ad almeno tre dei criteri di cui al precedente punto 2.1.

Ai fini dell'applicazione del presente punto, una piccola o media impresa viene considerata «dedicata» alla componentistica meccanica od elettronica per l'aerospazio nel caso in cui il suo fatturato, nel triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, sia per oltre il 60% dovuto a forniture ad aziende aerospaziali, all'AMI (Aeronautica militare italiana) o ad altra aeronautica militare, all'ASI (Agenzia spaziale italiana) o altra Agenzia spaziale, ed inoltre sia titolare di certificazione del sistema qualità azienda ISO 9001 e della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica.

3.8 Alle valutazioni «molto innovativo» e «innovativo» corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 808/1985, art. 3, lettera *a)*, differenti entità d'intervento, e più precisamente:

a) finanziamenti pari rispettivamente al 100% e 85% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree di cui al punto 2.1, lettera *f)*;

b) finanziamenti pari rispettivamente al 100% e 75% dei costi ammessi per le iniziative nelle restanti aree del territorio nazionale.

3.9 Verrà verificato per ogni programma - salvo per quelli di cui al punto 1.6 (funzionali alla sicurezza nazionale e finalizzati a specifici impieghi militari) - che i benefici non superino i seguenti limiti:

il 50% in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle attività di ricerca industriale;

il 25% in Equivalente sovvenzione lorda (ESL) dei costi delle attività di sviluppo precompetitivo.

I limiti sopraindicati sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni:

10% per i programmi svolti da piccole e medie imprese;

10% per i programmi effettuati in una delle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *a)* del Trattato che istituisce la Comunità europea come modificato dal Trattato di Amsterdam;

5% per i programmi svolti nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* del sopraindicato Trattato istitutivo della Comunità europea;

10% per i programmi in collaborazione industriale con un'impresa di altro Stato membro dell'Unione europea, in misura complessivamente non superiore al 25%.

3.10 I programmi il cui costo ammissibile superi i 25 milioni di euro beneficianti di un aiuto superiore in ESL ai 5 milioni di euro, sono notificati, ad eccezione dei programmi di cui al punto 1.6, alla Commissione europea.

3.11 Eventuali modifiche della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo riguardanti il settore aerospaziale verranno recepite apportando le necessarie modifiche alla presente delibera.

3.12 In coerenza con le direttive e i piani definiti dal Ministro per le attività produttive e sulla base del parere del Comitato *ex lege* n. 808/1985, art. 2, il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, di seguito denominato Direttore generale, emana, entro sessanta giorni dal parere stesso - esclusivamente per i programmi valutati «molto innovativi» e «innovativi» - il provvedimento per l'ammissione agli interventi del programma, definendo in particolare:

l'ammontare dei costi ammissibili;

gli interventi;

le modalità delle erogazioni;

le modalità dei rimborsi e gli altri adempimenti dell'impresa.

3.13 Il Direttore generale - anche in considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi - previo parere del Comitato *ex lege* n. 808/1985, art. 2 - può, con il provvedimento di cui al punto 3.12, ammettere a finanziamento solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso l'intenzione di proseguire la realizzazione del programma anche dopo il periodo ammesso viene comunicata dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato.

3.14 Entro i successivi quindici giorni la Direzione generale invita il legale rappresentante dell'impresa interessata a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del programma agli interventi per accettazione.

3.15 Il direttore generale, in particolare per specifici programmi nei quali ricorrano una o più delle seguenti caratteristiche:

abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;

coinvolgano la partecipazione di altre imprese italiane;

siano stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa pure permanendo invariato l'onere totale per l'Erario;

può disporre successivi accertamenti, in corso di programma, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico, sia sulla congruità delle risultanze economiche del programma in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro delle attività produttive. L'accertamento verrà svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato *ex lege* n. 808/1985, art. 2, nonché da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.

3.16 Per i programmi ammessi agli interventi, il direttore generale può autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce «imprevisti» per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo.

3.17 Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, con provvedimento del direttore generale possono essere autorizzati trasferimenti compensativi - che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma - fra voci di costo, sia nel corso di un anno del programma che nell'arco dell'intero programma. A tale scopo, il beneficiario richiedente dovrà presentare adeguata documentazione giustificativa, compresa un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico di notoria qualificazione.

3.18 Le imprese di cui al precedente punto 1.1, *a)*, allorché il programma sia riferito ad un sistema finale maggiore, possono - con lo stesso decreto di ammissione ai benefici - essere chiamate a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle altre imprese italiane - principalmente di cui al punto 1.1, *b)* - che in ogni caso, a livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano agevolate per concorrere allo stesso programma. Sullo svolgimento di tali attività l'impresa,

così designata per il coordinamento di sistema, riferirà poi periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.

3.19 Si confermano le direttive di cui ai punti 1 e 3 della precedente delibera 15 novembre 2001, n. 91.

4. *Regime delle restituzioni in fattispecie di chiusura di programmi.*

Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui alla legge n. 808/1985, art. 4, commi 2 e 3, il direttore generale, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della legge stessa, può:

a) disporre che, per programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto, la cui versione «basica» sia stata già oggetto di intervento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, esonerando l'impresa - per la quota esclusivamente imputabile al prodotto basico, purché non eccedente i due quinti dell'originario importo con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo - dagli adempimenti previsti dal provvedimento di cui al punto 3.14;

b) stabilire che, nei casi di frazionamento ai sensi del punto 3.13, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere dall'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma;

c) stabilire che, per i programmi diretti a consolidare il ruolo internazionale dell'Italia nell'area ad elevato contenuto tecnologico, riferiti a sistemi finali funzionali alla sicurezza nazionale, che risultino altresì preventivamente ammessi ai benefici ai sensi della legge n. 808/1985, art. 3, comma 1, lett. *a)*, il beneficiario - previa ulteriore valutazione del Comitato *ex lege* n. 808/1985, art. 2 - possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi del piano di consegne esaminato e positivamente valutato dal Comitato stesso.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 358

02A14397

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 30 settembre 2002.

Affidamento servizio idrico integrato - Procedure e cronogramma. (Ordinanza n. 322).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno-delegato per la protezione civile n. 3196 in data 12 aprile 2002 che al comma 1 dell'art. 13 stabilisce che il Commissario governativo provveda, entro il 31 dicembre 2002, alla costituzione dell'Autorità d'ambito ed all'approvazione del Piano d'ambito, di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nell'eventualità in cui non vi provvedano gli organi istituzionalmente e ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002;

Vista la propria ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 con la quale ha approvato il Piano d'ambito ed ha assunto le funzioni dell'Autorità d'ambito;

Considerato che è ancora in corso il procedimento di verifica della compatibilità dell'art. 35 della legge n. 448/2001 con l'ordinamento comunitario per cui si rende necessario soprassedere provvisoriamente alla definizione delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato;

Ritenuto peraltro di stabilire sin d'ora l'*iter* procedimentale per la piena e più immediata attuazione alle disposizioni relative al servizio idrico integrato di cui alla legge n. 36/1994;

Ordina:

Art. 1.

1. Entro il 10 novembre 2002 l'Autorità d'ambito è tenuta a porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 14 della legge regionale 29 ottobre 1997 in rela-

zione alla convenzione tipo ed al relativo disciplinare tecnico di cui all'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Piano d'ambito approvato con ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002 costituisce il riferimento tecnico-finanziario per la definizione dei contenuti della suddetta convenzione disciplinante l'attività di gestione.

2. Entro il 31 dicembre 2002 l'Autorità d'ambito individuerà la forma di gestione ed adotterà il bando per l'affidamento del servizio idrico integrato;

3. Entro il 30 giugno 2003 dovrà essere ultimata la procedura di affidamento di cui al precedente punto 2.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento di cui ai commi che precedono si potrà procederà ad un affidamento diretto del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 448/2001, se ritenuto compatibile con l'ordinamento comunitario, fino all'affidamento definitivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 settembre 2002

Il commissario governativo: PILI

02A14491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquida Trei».

Estratto provvedimento n. 198 del 5 dicembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA TREI.

Confezioni:

flacone da 1 kg, A.I.C. n. 102559010;

tanica da 5 kg, A.I.C. n. 102559022.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: bag in box da 5 kg.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a., via Pietro Bembo, n. 12, Modena.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: bag in box da 5 kg, A.I.C. n. 102559034.

La nuova confezione del medicinale veterinario deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi precedentemente approvati da questa amministrazione fatta salva la modifica riguardante la confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14420

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quadrisol»

Estratto provvedimento n. 203 dell'11 dicembre 2002

Specialità medicinale: QUADRISOL.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione e/o conferma n. A.I.C. nazionale e nuove confezioni autorizzate Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 178/7 del 26 luglio 2002.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l. - via Walter Tobagi n. 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/97/005/001- gel uso orale 100 mg/ml flacone 30 ml, A.I.C. n. 102924014;

Specie destinazione: cavallo - Tempi sospensione: carni e visceri 12 giorni - Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

EU/2/97/005/002 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 15 ml, A.I.C. n. 102924038;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

EU/2/97/005/003 - gel uso orale 5 mg/ml flacone 30 ml, A.I.C. n. 102924040;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

EU/2/97/005/004 - soluzione acquosa 50 mg uso endovenoso flacone multidose 100 ml, A.I.C. n. 102924026;

Specie destinazione: cavallo - Tempi sospensione: carni e visceri 4 giorni - Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

EU/2/97/005/005 - gel uso orale 100 mg/ml 3 flaconi da 30 ml A.I.C. n. 102924053;

Specie destinazione: cavallo - Tempi sospensione: carni e visceri 12 giorni - Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

EU/2/97/005/006 - gel uso orale 5 mg/1 ml flacone da 75 mg, A.I.C. n. 102924065;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

EU/2/97/005/007 - gel uso orale 5 mg/l ml flacone da 150 mg, A.I.C. n. 102924077;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

EU/2/97/005/008 - gel uso orale 1 mg/ml flacone regolabile multidose da 15 ml, A.I.C. n. 102924089;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

EU/2/97/005/009 - gel uso orale 1 mg/ml 5 flaconi regolabili multidose da 15 ml, A.I.C. n. 102924091;

Specie di destinazione: cane - Dispensazione: ricetta unica non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 178/7 del 26 luglio 2002, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione accanto ad ognuna indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14419

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Denfus Spray».

Estratto provvedimento n. 196 del 4 dicembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: DENFUS SPRAY, bombola da 175 g (250 ml), A.I.C. n. 102411030.

Titolare: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione regime di dispensazione.

Si autorizza la seguente variazione del regime di dispensazione: «da vendersi senza l'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Syncrovet»

Estratto provvedimento n. 197 del 4 dicembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario immunologica: SYNCROVET.

Confezioni:

1 flacone da 15 ml, A.I.C. n. 103176018;

2 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 103176020;

5 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 103176032;

10 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 103176044.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. - con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in PROSOLVIN D.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquida Trei».

Estratto provvedimento n. 201 del 9 dicembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato: COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA TREI.

Richiestadi variazione di eccipienti.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - TREI S.p.a., via Pietro Bembo, n. 12, Modena.

Confezioni:

flacone da 1 kg, A.I.C. n. 102559010;

flacone da 5 kg, A.I.C. n. 102559022;

bag in box da 5 kg, A.I.C. n. 102559034.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione limitatamente all'eccipiente.

Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da glicole propilenico 100 g - acqua depurata q.b. a 1000 g;

ad alcool benzilico 10 g - acetato di sodio 4,56 g - acido acetico 0,504 g - acqua depurata q.b. a 1000 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14418

Adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche della specialità medicinale per uso veterinario «Kanaxin»

Estratto provvedimento n. 199 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale ad uso veterinario: KANAXIN, A.I.C. n. 101046.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Confezioni: flacone da 50 ml (023); flacone da 250 ml (011); flacone da 500 ml (035).

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., via A. De Gasperi, n. 47 - 21040 Sumirago (Varese).

Negli stampati delle confezioni Kanaxin - A.I.C. n. 101046 alla voce «specie di destinazione» vengono riportate le seguenti specie animali: bovini, equini, suini, cani, gatti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie ovi-caprina e volatili da cortile, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14416

Adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche della specialità medicinale per uso veterinario «Gentamax»

Estratto provvedimento n. 200 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale ad uso veterinario: GENTAMAX, A.I.C. n. 101044.

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Confezioni: flacone da 250 ml (028); flacone da 500 ml (016).

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., via A. De Gasperi, n. 47 - 21040 Sumirago (Varese).

Negli stampati delle confezioni Gentamax - A.I.C. n. 101044 alla voce «specie di destinazione» vengono riportate le seguenti specie animali: vitelli, suinetti.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno essere ritirate, in quanto la somministrazione alle specie polli e tacchini, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14417

REGIONE UMBRIA

Cessazione del patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato a favore della regione

Con delibera 6 novembre 2002, n. 1544, la giunta regionale dell'Umbria ha stabilito di non avvalersi ulteriormente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di cui alla delibera del C.R. n. 1329 dell'8 ottobre 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 1979, n. 354, a decorrere dal 1° febbraio 2003.

02A14558

COMUNE DI FICULLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002

Il comune di Ficulle (provincia di Terni) ha adottato il 23 gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

(Omissis)

1. Di stabilire le seguenti aliquote con decorrenza 1° gennaio 2002:

I.C.I.:

aliquota unica del 5,50 per mille;

detrazione unica per abilitazione principale: € 104,00.

02A14557

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della salute 15 maggio 2002, recante: «Organizzazione degli uffici veterinari periferici del Trentino-Alto Adige del Ministero della salute». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 2002).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 10, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretto: *«Organizzazione degli uffici veterinari periferici del Ministero della salute.».*

02A14490

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651300/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035